

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 20/07/2020

OGGETTO:

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI - APPROVAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTI del mese di LUGLIO alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <u>Cognome e Nome</u> | <u>Qualifica</u> | <u>Presenza</u> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Artioli Giuseppe | Presidente | P |
| Cocconi Marco | Consigliere | P |
| Lanzi Cristina | Consigliere | P |
| Fontanesi Daniele | Consigliere | P |
| Magnani Simona | Consigliere | P |
| Brugnoli Cesare | Consigliere | P |
| Lusetti Stefano | Consigliere | P |
| Bonori Elisa | Consigliere | P |
| Bonazzi Cecilia | Consigliere | P |
| Menziozzi Daniele | Consigliere | A |
| Spano' Alessandro | Consigliere | P |
| Bonazzi Stefania | Consigliere | A |
| Righi Ivan | Consigliere | P |

| | |
|--------------|------------|
| Presenti: 11 | Assenti: 2 |
|--------------|------------|

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 13 DEL 20.07.2020

Presenti n. 11 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2007 e successivamente modificato con: Delibera di C.C. n. 54 del 20/12/2013;

VALUTATO che in ossequio alle normative vigenti ed in particolare modo alla Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) si rende necessario apportare alcune modifiche e precisazioni al Regolamento in questione;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di modificare i seguenti articoli del “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”, nel seguente modo:

Articolo 13 : “Sospensione e dilazione del versamento”

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, o da particolari condizioni di emergenza o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima

2. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36 (trentasei), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, secondo il seguente schema:

- fino ad Euro 100,00 nessuna rateizzazione
- da Euro 100,01 ad Euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da Euro 501,01 ad Euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- oltre Euro 6.000,01 ad Euro 10.000, 00 da ventiquattro a trentasei rate mensili;

3. Per gli importi superiori a Euro 10.000,00 il funzionario responsabile può fissare un numero di rate superiori a 36 (trentasei) fino ad un massimo di 72 (settantadue), riservandosi la facoltà di richiedere all'interessato la presentazione di una fideiussione a garanzia;

4. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa e deve avere durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. La fideiussione deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. Nel caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito residuo non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se normati da specifiche disposizioni regolamentari che si considerano conseguentemente abrogate.

Articolo 18 : “Entrata in vigore – Norme finali”

1. Le disposizioni del presente regolamento modificato entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 il quale ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;

PRESO ATTO che:

- l'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- l'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019 dispone che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione al prot. 6392 del 15/07/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Spanò – Righi), contrari zero, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) DI CONFERMARE quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;
- 2) DI APPROVARE le modifiche e integrazioni all'art. 13 “Sospensione e dilazione del versamento”, art. 18: “Entrata in vigore – Norme finali” del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che entra in vigore a partire dal 1/1/2020;
- 3) DI PROVVEDERE pertanto alla pubblicazione del Regolamento, sul sito internet istituzionale del Comune e sul Portale del federalismo fiscale;
- 4) DI INVIARE in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2020, come prescritto dal testo vigente dell'art.13, comma 13bis della Legge n. 208/2015 e dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli , espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 13/07/2020

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 13/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 13/07/2020

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 13/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 13 del 20/07/2020 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 29/07/2020

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 20/07/2020

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 29/07/2020 al 13/08/2020
E' divenuta ESECUTIVA il 20/07/2020 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 29/07/2020

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale in data 13/03/07 con deliberazione num 11
Modificato dal Consiglio Comunale in data 20/12/13 con deliberazione num 54
Modificato dal Consiglio Comunale in data _____ con deliberazione num ____

Indice

Articolo 1 - Entrate tributarie comunali

Articolo 2 - Agevolazioni tributarie

Articolo 3 - Forma di gestione

Articolo 4 - Il funzionario responsabile del tributo

Articolo 5 - Compensazione e accollo

Articolo 6 - Attività di controllo

Articolo 7 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 8 - Accertamento con adesione

Articolo 9 - Interpello

Articolo 10 - Contenzioso

Articolo 11 - Autotutela

Articolo 12 - Riscossione

Articolo 13 - Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 14 - Rimborsi

Articolo 15 - Accertamento di crediti di modesta entità

Articolo 16 - Versamento minimo

Articolo 17 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi locali

Articolo 18 - Entrata in vigore - Norme finali

Articolo 1 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 2 - Agevolazioni tributarie

1. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS (*Art. 10 D.Lgs. 04.12.1997 n.460*), sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Articolo 3 - Forma di gestione

1. Salvo diversa disposizione risultante da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, è stabilita la forma di gestione diretta delle entrate tributarie, sia per l'accertamento che per la riscossione volontaria e la riscossione coattiva, da svolgersi ex R.D. n. 639 del 1910. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata .

2. In conseguenza di quanto stabilito al precedente comma, non necessita alcuna ulteriore deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio o per la competenza e l'esperienza acquisita , al quale, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:

b) sottoscrive ogni atto o richiesta, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti , le ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, in particolare provvede, nei casi di ruoli per la riscossione spontanea, a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi d'imposta;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi , verifica e controlla periodicamente con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Il Responsabile di settore sostituisce il Funzionario medesimo in caso di assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene il servizio tributi.

Articolo 5 - Compensazione e accollo

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 6 - Attività di controllo

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario. in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS, dei criteri di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione ed al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali.

Articolo 7 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I Responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco ed il responsabile di settore.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 8 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218;

2. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 2 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

5. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A ciò dovrà provvedersi in occasione del primo incontro stabilito, con la sola eccezione di quanto oggettivamente prodottosi in seguito, prima della conclusione del procedimento stesso.

6. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 9 - Interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, non determina applicazione di sanzioni.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Articolo 10 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune,

3. quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associata, che presenteranno la necessaria assistenza.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

Articolo 11 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. L'Ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentati degli interessi previsti.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;

- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 12 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

Articolo 13 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, o da particolari condizioni di emergenza o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima

2. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36 (trentasei), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali, secondo il seguente schema:

- fino ad Euro 100,00 nessuna rateizzazione
- da Euro 100,01 ad Euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da Euro 501,01 ad Euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- oltre Euro 6.000,01 ad Euro 10.000,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili;

3. Per gli importi superiori a Euro 10.000,00 il funzionario responsabile può fissare un numero di rate superiori a 36 (trentasei) fino ad un massimo di 72 (settantadue), riservandosi la facoltà di richiedere all'interessato la presentazione di una fideiussione a garanzia;

4. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa e deve avere durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. La fideiussione

deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. Nel caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito residuo non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i tributi comunali anche se normati da specifiche disposizioni regolamentari che si considerano conseguentemente abrogate.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Il Comune procede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'Istanza. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 15 - Accertamento di crediti di modesta entità

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 15,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

Articolo 16 - Versamento minimo

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme inferiori a € 5,00 di imposta annua.

Articolo 17 - Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi locali

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabilisce che la misura degli interessi per i tributi locali, relativa alle attività di accertamento e di rimborso, e' pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 65, Legge 296/06.

Articolo 18 - Entrata in vigore - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.